

NEWSLETTER 04/2023 FOCUS FISCALE

ADEMPIMENTI VARI

- ❖ MARCHE DA BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - SCADENZE 2023 E NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

In tema di versamento dell'**imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche**, si segnalano le novità introdotte dall'art. 3, commi 4 e 5, della Legge 122/2022 che ha convertito in legge il **D.L. 73/2022** ("**Decreto Semplificazioni**").

In particolare, è stato incrementato il **limite** da Euro 250 ad **Euro 5.000** entro il quale è possibile **effettuare cumulativamente**, anziché in modo frazionato (entro l'anno), il **versamento dell'imposta di bollo**.

Si specifica inoltre che l'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 04.02.2021** ha definito le **modalità operative** finalizzate all'**integrazione delle fatture elettroniche** per le quali il **cedente / fornitore non ha assolto l'imposta di bollo**.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota Informativa n° 2/2023** del 12.01.2023.

NOVITÀ NORMATIVE

- ❖ CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "AIUTI-QUATER"

Si segnala che in data **13.01.2023**, il **D.L. 176/2022** (cd. "**Aiuti-quater**") è stato **convertito nella Legge 6/2023**, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 13 del 17/01/2023.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota Informativa n° 6/2023** del 27.01.2023.

ASPETTI SOCIETARI

- ❖ TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 5% A DECORRERE DALL'01.01.2023

Il **Decreto Ministeriale del 13.12.2022** ha determinato la misura del **tasso di interesse legale** (articolo 1284 del Codice Civile) pari al **5%** in ragione d'anno, con **decorrenza dall'01.01.2023**.

AGEVOLAZIONI FISCALI

- ❖ DEFINIZIONE AGEVOLATA DI AVVISI BONARI, ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE ESATTORIALI E STRALCIO DI MINI-RUOLI

Si segnala che la **Legge di Bilancio 2023** (Legge 197/2022) ha disciplinato il funzionamento della **definizione agevolata di avvisi bonari**, della cd. "**Rottamazione-quater**" di cartelle e dello stralcio di mini-ruoli.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nostra **Nota Informativa n° 4/2023** del 18.01.2023 in tema generale di definizione agevolata di avvisi bonari e stralcio di mini-ruoli e alla nostra **Nota Informativa n° 5/2023** del 24.01.2023 con focus sulla “Rottamazione-quate”.

❖ CONTABILITÀ PER CENTRI DI COSTO PER IL CREDITO RICERCA E SVILUPPO

In tema **di contestazioni** circa il **Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo** si segnala la **Sentenza 352/3/2022** del **15.12.2022** della **Commissione Tributaria di Vicenza**, riguardante in particolare **l'onere della prova** in caso di **utilizzo** da parte del contribuente beneficiario di una **contabilità per centri di costo**.

In particolare, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva **contestato** alla società beneficiaria del credito d'imposta di aver **contabilizzato** alcuni **costi per ricerca e sviluppo** (relativi a personale) in un **centro di costo differente** e appartenente ad una diversa unità aziendale rispetto a quella che svolge ricerca vera e propria.

La Commissione giudicante ha valutato che, a fronte della contestazione dell'Ufficio, sorge **in capo al contribuente l'onere di prova contraria**, al fine di **dimostrare** che il **costo** fosse **effettivamente riconducibile ad un'attività di ricerca e sviluppo** invece che all'attività cui il proprio centro di costo è formalmente riferito.

IMPOSTE DIRETTE

❖ INDEDUCIBILITÀ DI SPESE PER IMMOBILI

La **Corte di Cassazione** è recentemente intervenuta in materia di **indeducibilità** delle **spese** ex art. 90 del T.U.I.R. relative ad **immobili “patrimonio”** e della loro segnalazione ai fini degli studi di settore. In particolare, il principio emanato con l'**Ordinanza n° 37384** del **21.12.2022** è inerente, oltre che alle **spese per manutenzione e riparazione**, anche alle spese per il **personale**, in quanto *“In tema di società dedite alla locazione di unità immobiliari, tra le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi ai beni immobili che non sono ammessi in deduzione, di cui al comma 2 dell'articolo 90 DPR n. 917 del 1986, rientrano le spese di manutenzione e riparazione, ed ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna unità immobiliare, inclusi i costi sostenuti per il personale dedicato a servizi, manutenzioni, riparazioni, guardiania, amministrazione e gestione; ne consegue che tali oneri devono essere annotati in bilancio, ma non devono essere indicati nello studio di settore della società, perché trattasi di oneri indeducibili”*.

❖ TRATTAMENTO FISCALE DELLE COMMESSE INFRANNUALI

Con la **Risposta ad interpello n° 93** del **19.01.2023** l'Agenzia delle Entrate fornisce un orientamento sul **trattamento fiscale** delle **commesse infrannuali**, casistica che si presenta alle imprese che lavorano su commessa quando la **durata contrattuale** del lavoro è **inferiore a 12 mesi**.

Secondo le indicazioni del Codice civile e del documento OIC 23, in generale le **commesse** possono essere valutate, **indipendentemente dalla durata**, sia con il metodo della **commessa completata** (ovvero sulla base dei costi sostenuti al termine dell'esercizio con il rinvio del margine tutto al termine dell'opera), sia con quello della **percentuale di completamento** (ovvero sulla base dei corrispettivi maturati in base all'avanzamento dei lavori).

La **società istante**, nell'affermare che in bilancio redatto secondo gli OIC iscrive le commesse di durata inferiore a 12 mesi con il criterio della **percentuale di completamento**, sottolinea che l'articolo 92, comma 6, del T.U.I.R. prevede come **unico metodo fiscale di valutazione** delle commesse infrannuali quello del **costo**; di conseguenza chiede all'Agenzia delle Entrate se, nella dichiarazione

dei redditi e IRAP, il maggior valore contabile rispetto a quello determinato con tale metodo fiscale assuma rilevanza in applicazione del principio di derivazione rafforzata, oppure se si debba operare una variazione in diminuzione.

L'Agenzia, sottolineando che il principio di derivazione rafforzata prevede l'automatica rilevanza fiscale dei principi contabili limitatamente ai criteri di classificazione, qualificazione e imputazione a periodo, sostiene che per le commesse infrannuali nel caso dei **bilanci redatti secondo gli OIC** esso non opera. Pertanto, nella **dichiarazione dei redditi**, si dovrà operare una **variazione in diminuzione del maggior valore** iscritto **rispetto a quello di costo**. Nessuna variazione dovrà invece essere apportata nella dichiarazione IRAP perché per il tributo regionale si assumono gli importi contabilizzati.

IMPOSTE INDIRETTE

❖ NUOVI COEFFICIENTI PER USUFRUTTO E RENDITE A DECORRERE DA 01.01.2023

Si segnala che con il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2022**, a seguito della modifica del tasso legale di interesse, si è provveduto all'**aggiornamento**:

- del valore del **multiplo** per l'**imposta di registro** relativo alla determinazione della **base imponibile** per la **costituzione di rendite o pensioni** (fissato in **20 volte l'annualità**);
- del valore del **multiplo** delle disposizioni concernenti l'**imposta sulle successioni e donazioni**, relativo alla determinazione della **base imponibile** per la **costituzione di rendite o pensioni** (fissato in **20 volte l'annualità**);
- del prospetto dei **coefficienti** per la determinazione dei diritti di **usufrutto a vita** e delle **rendite o pensioni vitalizie**.

• CESSIONE D'AZIENDA TRA SOGGETTI UE CON BENI IN ITALIA NON RILEVANTE AI FINI IVA

Si segnala che con la **Risposta ad interpello n° 91 del 19.01.2023**, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il **trasferimento tra soggetti esteri UE** di un **ramo d'azienda** con **beni situati in territorio italiano non rileva ai fini IVA**.

In particolare, il **regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA** di cui all'art. 2, comma 3, lettere b) o f), del D.P.R. 633/1972, **si applica** alla **fattispecie** caratterizzata dal **passaggio** (nel caso specifico, a seguito di una scissione) di un **ramo d'azienda tra due soggetti UE** i cui **beni sono localizzati in Italia** e funzionalmente connessi.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

❖ CALCOLI SU ANNUALITÀ OMOGENEE PER I PREZZI DI TRASFERIMENTO

In tema di **prezzi di trasferimento**, si segnala una pronuncia della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**, secondo cui il **calcolo** del prezzo di trasferimento **proposto dall'Agenzia delle Entrate** risulta **valido** solo se basato su un **corretto iter metodologico**.

Più in dettaglio, la Sentenza n° **4097/2022** del **26/10/2022** illustra i seguenti come i **passaggi fondamentali** per il calcolo di un corretto prezzo di trasferimento:

- **Banche dati**: deve essere utilizzata una banca dati con **valori aggiornati alla data dei fatti contestati** e non alla data in cui è stata realizzata la verifica fiscale.
- **Triennio di riferimento**: dal momento che la prassi ritiene che debba essere considerato un triennio di riferimento anteriore all'annualità verificata, in esso **non può essere ricompreso**

il medesimo **anno fiscale oggetto di verifica** (dal momento che i dati non sarebbero disponibili nelle banche dati al momento delle transazioni).

- **Tipologia della media:** deve essere utilizzata una **media ponderata (non semplice)**, come indicato dalla prassi e dalle Linee Guida OCSE in quanto più preferibile e attendibile.
- **Valore da considerare:** non può essere considerato **espressivo del corretto prezzo** di trasferimento **esclusivamente il valore mediano** quanto piuttosto **l'intero range** dei soggetti comparabili.

In merito alla quantificazione degli **interessi intercompany**, la Corte specifica che i **finanziamenti attivi** (da parte della holding italiana alla propria consociata straniera) **non necessariamente** devono essere **comparati con finanziamenti passivi**, erogati da istituti di credito nei confronti della medesima holding, laddove gli stessi non risultino comparabili per durata e tipologia. Inoltre, va **verificata la finalità** dei finanziamenti intercompany, i quali, in una **fase di startup** della controllata, potrebbero essere **erogati a tassi agevolati** per supportarne la **crescita** e lo **sviluppo**.

CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

❖ GUIDA DI ASSONIME SUL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Si segnala che, in data 14.12.2022, **Assonime** ha pubblicato una **guida** volta all'**analisi** delle principali disposizioni del **nuovo Codice della Crisi d'Impresa**.

Il documento è stato suddiviso nei seguenti **capitoli**:

- I soggetti: doveri delle parti e interessi tutelati
- I diversi stadi di difficoltà dell'impresa
- Gli strumenti per la prevenzione della crisi
- Gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa
- Gli strumenti per la liquidazione
- La regolazione della crisi e dell'insolvenza di gruppo
- Profili processuali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.